

**STATUTO**  
**dell'Associazione Italiana Zeoliti**

**COSTITUZIONE SEDE SCOPO DURATA**

Art. 1 - E' costituita una associazione senza finalità di lucro di nome ASSOCIAZIONE ITALIANA ZEOLITI, denominata AIZ.

Art. 2 - L'associazione ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione dell'Università di Napoli, sito presso la Facoltà d'Ingegneria, Piazzale V. Tecchio, 80125 Napoli.

Art. 3 - Scopi dell'Associazione sono la promozione di studi e ricerche e la diffusione delle conoscenze in tutte le aree della Scienza e della Tecnologia delle Zeoliti, intese quest'ultime in senso ampio, quindi includenti ogni materiale avente proprietà e/o struttura riferibili a quelle delle zeoliti convenzionali.  
Per il conseguimento dei suddetti obiettivi l'AIZ potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare, con cadenza almeno biennale, un Convegno di Scienza e Tecnologia delle Zeoliti, aperto all'apporto di membri dell'Associazione e di altre persone interessate, curandone la pubblicazione degli Atti;
- b) promuovere e patrocinare l'organizzazione di Riunioni Scientifiche (tavole rotonde, seminari, conferenze) o di Incontri didattici (scuole, corsi di aggiornamento), aventi rilevanza per gli scopi dell'associazione;
- c) istituire premi di laurea e di ricerca e borse di studio per favorire la diffusione della cultura delle zeoliti fra i giovani;
- d) favorire l'intervento dello Stato, dell'Università e degli Enti di Ricerca e dell'Industria ai fini di un continuo potenziamento della ricerca sulle zeoliti;
- e) promuovere scambi culturali con associazioni consimili a livello nazionale e internazionale.

Art. 4 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo scioglimento anticipato.

**PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

Art. 5 - Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dalle entrate ordinarie costituite essenzialmente dai versamenti delle tasse annuali e delle quote di iscrizione;
  - b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti o contributi da parte di Enti Pubblici, persone fisiche e giuridiche;
  - c) dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione diventerà proprietaria;
  - d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

## ASSOCIATI

Art. 6 - L'associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- SOCI ONORARI
- SOCI SOSTENITORI
- SOCI ORDINARI

I soci onorari sono tutti coloro che, per meriti personali, riconosciuti all'unanimità dall'Assemblea Generale dei Soci, sono invitati a far parte dell'Associazione.

I soci sostenitori sono le persone o le imprese che sostengono l'Associazione attraverso la corresponsione di quote sociali maggiorate.

I soci ordinari sono tutte le persone interessate allo studio e alle applicazioni delle zeoliti ed attive sia in campo accademico, sia industriale, che commerciale.

L'ammissione all'Associazione avviene tramite domanda o tramite presentazione di due Soci Ordinari, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori e gli ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, fissata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità od esclusione motivata dall'Associazione.

L'esclusione motivata dell'Associato viene dichiarata, su istanza di almeno un decimo dei Soci iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale dei Soci, la quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Organi dell'Associazione sono:

- l'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
- il CONSIGLIO DIRETTIVO
- il PRESIDENTE

Art. 7 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI è la riunione dei Soci Onorari, dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari.

Essa stabilisce l'indirizzo e le direttive dell'attività sociale; pronunzia le esclusioni motivate degli associati.

E' potere sovrano ed esclusivo dell'Assemblea Generale dei Soci apportare qualsivoglia modifica statutaria, che verrà deliberata con voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci iscritti.

Delle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci sarà redatto un apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente dell'Associazione o su istanza di almeno dieci Soci, rivolta al Consiglio Direttivo, riguardante modifiche statutarie.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o altrove.

L'avviso di convocazione, spedito per posta ai singoli Soci almeno un mese prima della riunione, deve indicare il luogo, l'ora e la data dell'Assemblea, oltre all'ordine del giorno degli argomenti da trattarsi.

L'Assemblea Generale dovrà riunirsi inoltre quando:

- ne faccia richiesta il Presidente;
- ne facciano richiesta tanti associati che rappresentino almeno i due quinti dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è validamente costituita, in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea con apposita delega da altro Socio, il quale potrà raccogliere in rappresentanza non più di tre deleghe.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci fra i Soci Ordinari, e dura in carica quattro anni.

Esso è costituito da un Presidente e da quattro membri, uno dei quali assume la funzione di Segretario-Tesoriere. Il Presidente e gli altri quattro membri del Consiglio Direttivo vengono eletti separatamente su candidature espresse dal Consiglio Direttivo in carica ovvero da almeno un decimo dei Soci Onorari, Sostenitori e Ordinari iscritti.

Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle direttive espresse dall'Assemblea Generale dei Soci, delibera sull'ammissione di nuovi soci ed elegge nel suo seno

il Segretario-Tesoriere, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il PRESIDENTE ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e dura in carica due anni, con possibilità di essere rieletto per un successivo biennio.

Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Segretario-Tesoriere ha il compito di tenere aggiornata la lista dei Soci e dei loro indirizzi, di stendere i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, di occuparsi della corrispondenza ufficiale dell'Associazione, di custodire tutti i fondi e tutti i libri finanziari dell'Associazione, curando il deposito e la gestione del patrimonio presso un Istituto di Credito. Egli è tenuto inoltre ad attendere ad ogni altro compito, connesso con il suo ufficio, che gli venga affidato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

## SCIoglimento

Art. 8 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con voto favorevole dei due terzi dei Soci iscritti, dall'Assemblea Generale dei Soci, la quale, provvederà alla nomina di uno più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo le vigenti norme di legge.

## CONTROVERSIE

Art. 9 - Le controversie che dovessero sorgere tra gli Associati e l'Associazione saranno devolute per la risoluzione ad un collegio di tre arbitri di cui due nominati dalle parti contendenti ed il terzo d'accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli su istanza promossa dalla parte più diligente. La decisione degli arbitri, che sarà data senza osservare alcuna formalità, sarà vincolante per le parti.

Art. 10 - L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della propria personalità giuridica. Per quanto non previsto nel presente statuto si osserva la Legge.